

Al Sig. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
domiciliato per la carica
in Via Principe di Camporcale, n. 23
Palermo

e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Generale
Piazza Colonna, n. 370
00187 Roma

ATTO STRAGIUDIZIALE

Nel nome e nell'interesse dei dipendenti della Regione Siciliana: Bernardo Scaturro, Fabrizio Masi, Serafino Vitrano, Salvatore Brunone, Rosa Anna Liggio, Nunzia Caravello, Salvatore Schifani, Anna Maria Stellino, Maurizio DeNaro, Teresa Longo, Giovanni Lo Voi, Giovanni Grutta, Benedetto Coniglio, Salvatore Catania, Guido Lo Verde, Guglielmo Loria, Francesco Genduso, Salvatore Anzà, Antonino Ganci Dino, che con me sottoscrivono il presente atto (foglio allegato), ad ogni effetto di legge, al fine di ottenere la promulgazione dell'art. 4 della legge Regionale 21 agosto 2007, n. 15, afferente: "abrogazioni e modifiche di norme" nel testo deliberativo votato ed approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 83 dell'8 agosto 2007, per le considerazioni di cui appresso, per la cui intelligenza si premette

IN FATTO

- con l'art. 2 (disposizioni relative al personale) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, recante: "riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi", al secondo comma veniva statuito: **"Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola "pubblici" aggiungere le parole "entro il 29 dicembre 2003" e sostituire le parole da "i cui decreti" fino a "data successiva" con le parole "comunque definiti alla medesima data"**.
- nel disegno di legge n. 637/A – Norme stralciate recanti: "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazione de minimis. Abrogazione di norme", sottoposto all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta dell'8 agosto 2007, veniva inserito l'art. 4, comma 1°, che si proponeva l'effetto di abrogare il comma 2° dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2007;
- nel resoconto della seduta n. 83 dell'agosto 2007, si rileva testualmente che il Presidente di turno comunica che: "Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge, "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazione de minimis. Abrogazione di norme" (637/A – Norme stralciate)".
- subito dopo tale pronunciamento, chiede di parlare il deputato CRACOLICI che così si esprime: **"Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento e voglio fare una ulteriore precisazione. All'**

articolo 4, comma 1°, che ha l'effetto di abrogare il comma 2° dell'articolo 2 della legge n. 5 del 2007 intende abrogare gli effetti modificativi della legge n. 5 del 2007.

Cioè, la norma torna ad essere quella che c'era un minuto prima dell'approvazione della legge n. 5 del 2007, quindi, così come era già modificata nel corso degli anni, la norma vigente torna ad essere quella che c'era un minuto prima.

Lo dico per gli uffici; se c'è bisogno con un emendamento l'articolo 117 si rende esplicito questo concetto perché è evidente che non voglio cancellare diritti acquisiti.

Quindi, il principio è che la norma preesistente alla legge n. 5 del 2007 torni ad essere vigente nel suo insieme”.

- In relazione a tale intervento il Presidente della seduta invita l'onorevole CRACOLICI a presentare un emendamento, ai sensi dell'art. 117 del regolamento interno dell'ARS;
- Alla ripresa dei lavori della seduta intervenuta alle ore 21.51, dopo che la stessa era stata sospesa alle ore 21.45, interviene il Presidente della seduta nei termini di cui appresso: **Onorevoli colleghi, vi è l'emendamento, ai sensi dell'articolo 117, a firma dell'onorevole Cracolici che, avendo approvato la norma con l'articolo 4 della legge, fa rivivere la vecchia norma che è la seguente: “ Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale assunto in seguito ai concorsi pubblici indetti con decreti già votati (rectius adottati) alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, anche se pubblicati in data successiva”.**
- a tale emendamento si dichiara favorevole il Presidente della Regione Cuffaro;
- subito dopo, il Presidente della seduta pone in votazione il detto emendamento che viene approvato dall'assemblea; di seguito, lo stesso Presidente indice “ la votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge numero 637/A – Norme stralciate, così come emendato ai sensi dell'articolo 117”;
- l'assemblea approva il disegno di legge n. 637/A – Norme stralciate così come emendato ai sensi dell'articolo 117.
- nell'allegato del resoconto dell'83° seduta dell'8 agosto 2007 relativo agli emendamenti approvati viene riportata la stesura integrale del detto emendamento, presentato ai sensi dell'articolo 117 del regolamento interno:

“Il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

- 1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, è abrogato.**
- 2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è sostituito dal seguente:**
- 3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale assunto in seguito ai concorsi pubblici indetti con decreti già adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, anche se pubblicati in data successiva”.**

1. **il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, è abrogato e torna in vigore il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, così come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.**

- il Commissario dello Stato non promuove alcuna impugnativa sul testo di cui sopra;
- nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 di Giovedì 30 agosto 2007, tale testo comprendente l'art. 4 – comma 1°, così come trasmesso dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, diventa la legge della Regione Siciliana n. 15 del 21 agosto 2007.

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLA LEGGE. 2. CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

L'esame dell'iter procedurale posto in essere, perché risultasse poi formata la legge della Regione Siciliana n. 15 del 21 agosto 2007, pone immediatamente in evidenza la manifesta contraddittorietà per difformità tra il testo dell'art. 4 votato ed approvato dall'Assemblea Legislativa, discendente dallo specifico emendamento proposto ai sensi dell'art. 117 del regolamento interno dell'ARS, rispetto al testo dello stesso articolo promulgato e pubblicato con la legge della Regione Siciliana n. 15 del 21 agosto 2007.

La palese difformità costituisce anche un travisamento di fatti, nel momento in cui l'Assemblea, rendendosi consapevole delle difficoltà cui si sarebbe andati incontro, ha ritenuto necessario votare ed approvare un emendamento, ai sensi del citato articolo 117.

Infatti, l'iscrizione nel 1° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2007 del riferimento alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 31, così come strutturato, snatura e falsa in maniera radicale l'intendimento del legislatore che voleva ancorare alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 31 del 1996 determinati effetti (concorsi pubblici indetti), rivolti a quei soggetti che fossero stati assunti in forza dei concorsi anzidetti.

Da quanto sopra, risulta del tutto evidente che la legge regionale n. 15 del 21 agosto 2007 non è stata formata correttamente e che è stata violata la stessa procedura di formazione.

Al fine di consentire che venga ripristinato il testo della legge, con riferimento all'art. 4 - comma 1°, così come votato ed approvato dall'Assemblea Regionale, si rende necessario un intervento, nel senso di ripercorrere a ritroso "intemo corporis" i passaggi miranti alla ripromulgazione e ripubblicazione della legge nel testo che esprima realmente ed effettivamente la volontà del legislatore.

P. Q. M

voglia il Commissario dello Stato ritenere e dichiarare "tamquam non esset" l'attività posta in essere ex art. 28 dello Statuto della Regione Siciliana, nei riguardi del testo trasmesso del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, con riferimento all'art. 4 - comma 1° (abrogazione e modifiche di norme), del disegno di legge n. 637/A, in considerazione che tale testo non rispecchia nella forma e nella sostanza quello votato ed approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta n. 83 dell' 8 agosto 2007.

In ragione di quanto sopra ed avvalendosi delle prerogative di legge, voglia il Commissario dello Stato richiedere al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana la trasmissione del testo votato ed approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta n. 83 dell' 8 agosto 2007 e su quest'ultimo esercitare l'attività di cui l'art. 28 dello Statuto.

Voglia, infine, il Sig. Commissario dello Stato, nell'ipotesi che gli altri Organi preposti ad assicurare la corretta procedura della formazione della legge de quo non adempiano a quanto richiesto, disporre tutte le iniziative giuridiche e giudiziarie, al fine di assicurare il rispetto della volontà dell'Assemblea Legislativa.

Si rimane in attesa di conoscere le iniziative che saranno intraprese al riguardo.

Si allegano in copia gli atti afferenti la problematica de quo.

Caltanissetta, li 09.04.2008

Avv. Salvatore Iacuzzo
Salvatore Iacuzzo